

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta è disciplinata dalle seguenti norme: ; artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

SOGGETTI PASSIVI (Art. 9 d.lgs. 23/2011). Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

DETRAZIONE per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

ATTENZIONE Il Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013 (pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2013) ha previsto la **sospensione del versamento della prima rata di giugno dell'IMU**, al fine di concedere un lasso di tempo necessario per la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Se entro la data del 31 agosto 2013 il Governo non sarà in grado di adottare le riforme necessarie, allora il versamento della prima rata Imu 2013 si dovrà effettuare entro il 16 settembre 2013.

Le disposizioni normative in commento chiariscono che il versamento della prima rata di acconto dell'Imu per l'anno 2013 non è annullato o abrogato, ma soltanto sospeso fino al 31 agosto 2013, per dare il tempo al Governo di adottare le riforme programmate. Infatti, se queste riforme non verranno adottate entro il mese di agosto, la prima rata dell'Imu, oggi sospesa, si dovrà comunque versare, restando valida la disciplina oggi vigente.

La sospensione del pagamento non riguarda, però, indistintamente tutte le tipologie di fabbricato. Infatti, ai sensi dell'art. 1 del decreto, la sospensione riguarda soltanto:

- L'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione degli immobili classificati come A/1, A/8 e A/9
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP
- I terreni agricoli
- I fabbricati rurali

Tutti gli altri immobili sono soggetti al versamento della prima rata Imu per l'anno 2013 entro il 17 giugno 2013 (poiché il 16 giugno è di domenica).

DICHIARAZIONE I soggetti passivi dell'Imposta Municipale Unica a regime, devono presentare la dichiarazione di possesso o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tale dichiarazione deve avvenire utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ALIQUOTA AGEVOLATA – DETRAZIONI O RIDUZIONI D'IMPOSTA Le aliquote agevolate, le detrazioni o le riduzioni di imposta sono disciplinate dal regolamento comunale e/o con deliberazione delle aliquote. Le modalità ed i requisiti sono reperibili presso ogni singolo Comune.

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati dall'Ente esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

RIMBORSO DI IMPOSTA VERSATA E NON DOVUTA Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

AUTOTUTELA Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale. Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997). La richiesta di riesame va prodotta all'ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall'atto impositivo. Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono: - avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti; - atti di irrogazione delle sanzioni tributarie; - atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

CONTENZIOSO Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento dell'imposta può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.